

Disboscamento abusivo in area vincolata

Cass. Sez. III Pen. 12 giugno 2026, n. 21946 - Ramacci, pres.; Giorgianni, est.; Miranda, P.M (conf.) - Co.Da., ric. (*App. Napoli 20 novembre 2025*)

Agricoltura e foreste - Bosco - Vincolo paesaggistico - Disboscamento abusivo - Autorizzazione paesaggistica - Reato paesaggistico - Distruzione o deturpamento di bellezze naturali - Nozione sostanziale di bosco - Vegetazione forestale spontanea - Area boscata - Disponibilità del fondo - Responsabilità del proprietario - Alterazione del paesaggio - Tutela del patrimonio paesaggistico.

(*Omissis*)

FATTO

1. Con sentenza del 20 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 29 novembre 2022, che ha rideterminato in mesi tre di arresto ed Euro 18.000,00 di ammenda la pena a carico di Co.Da., in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, in relazione all'art. 142, lett. g), dello stesso D.Lgs., per avere, in qualità di proprietario e di esecutore materiale dei lavori, in Tora e Piccilli, località Torelle, sull'area boscata catastalmente identificata al foglio Omissis, particella Omissis, sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, effettuato l'estirpazione degli alberi della specie Acacia, in assenza dell'autorizzazione prevista dall'art. 146 D.Lgs. n. 42 del 2004 (capo a), nonché del reato di cui all'art. 734 cod. pen. per avere alterato le bellezze naturali dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità ex D.Lgs. n. 42 del 2004 (capo b).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, Co.Da., tramite il difensore avv. Giuseppe Stellato, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 468, comma 4, e 507 cod. proc. pen., per erronea valutazione in ordine alla individuazione dei presupposti per l'applicazione della prova a confutazione ex art. 468, comma 4, e dell'art. 507 cod. proc. pen.

2.1.1. Quanto alla violazione dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., la difesa deduce, innanzitutto, come, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di primo grado, il diritto alla controprova non sia soggetto ai limiti né alle forme previste dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., trattandosi di facoltà non comprimibile, costituendo un aspetto essenziale e non derogabile del diritto di difesa; puntualizza, quindi, come la richiesta di prova avanzata dalla difesa, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, avesse specificato il soggetto del quale si chiedeva l'ammissione e la qualità soggettiva di perito di costui, nonché l'oggetto, ovvero sia sul contenuto della perizia ed a confutazione dei testi del P.M., per cui andava escusso sulle medesime circostanze di natura tecnico-ricostruttiva su cui sarebbero stati sentiti i testi del P.M.

Ricorda sul punto la difesa come, in più occasioni, la valutazione delle liste testi sia stata operata con la generica indicazione riferita ai fatti di cui all'imputazione, per cui il richiamo al controesame dei testi del P.M. indicato dalla difesa nelle proprie richieste istruttorie non poteva che essere letto in relazione alla prova a confutazione.

2.1.2. Quanto alla ulteriore richiesta di escussione del consulente e del teste Fa.Do., precedente proprietario del terreno, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., la difesa contesta la motivazione del Tribunale, secondo cui, quanto al consulente, la richiesta fosse elusiva del termine previsto dall'art. 468, comma 1, cod. proc. pen. e, quanto al Fa.Do., fosse irrilevante la sua testimonianza, essendo esaustivi gli accertamenti svolti, replicata dalla Corte di appello, nel ritenere non necessario procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, reputando esaustivo il compendio probatorio, poiché la richiesta di escussione articolata dalla difesa ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. era specifica ed articolata, essendo finalizzata a verificare se l'area in esame presentasse caratteristiche proprie di area boschiva, anziché di area infestata da vegetazione spontanea e se il ricorrente avesse la disponibilità concreta del fondo quando erano state eseguite le operazioni di taglio.

2.2. Con un secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 142, lett. g), e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, per erronea valutazione del concetto di bosco ed omessa motivazione in ordine ai periodi in cui l'area seminativa avrebbe assunto le caratteristiche di area boschiva e travisamento della prova.

Lamenta la difesa come la motivazione della Corte di appello, secondo cui il bosco rappresenta un sistema per il quale non si rende necessaria un'attività di coltivazione, avendo il bosco una propria capacità di automantenimento e di autonomia riproduzione, fosse del tutto apparente, in quanto non teneva conto della disposizione di cui all'art. 14, comma 1, legge regione Campania, n. 11 del 1996, secondo la quale la densità arborea o arbustiva per l'individuazione dell'area boschiva doveva essere piena, né della disposizione di cui all'art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 134 del 2018, secondo cui la copertura arborea avrebbe dovuto interessare almeno il 20% dell'area, non essendo stati effettuati i connessi e dovuti accertamenti, tanto più che, nel caso di specie, si trattava di un'area agricola incolta che, in conseguenza dell'abbandono, si era trasformata in bosco, come peraltro poteva ricavarsi dal contenuto del contratto di acquisto dell'area da parte del



ricorrente, in cui il terreno era stato descritto come agricolo e la visura catastale lo definiva come seminativo arborato di seconda classe.

Lamenta, peraltro, la difesa travisamento della prova, poiché il teste di polizia giudiziaria non aveva parlato di un'estensione di 200 mq, ma di 20/30 metri per un'altezza di tre metri; deduce ancora che nelle foto allegate le radici degli alberi e della vegetazione estirpata non potrebbero rappresentare residui di ceppaie di alberi costituenti un apparato boschivo, né risultano sussistenti essenze arbustive di consistenza tale da giustificare quell'apparato di significativo sottobosco proprio delle aree boschive.

2.3. Con un terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, in relazione agli artt. 142, lett. g), e 181 D.Lgs. n. 42 del 2004, 530 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine alla riconducibilità della condotta al ricorrente.

Deduce la difesa che l'attribuzione al ricorrente dell'attività di abbattimento degli alberi si fonda sulla circostanza temporale riferita dal teste di polizia giudiziaria, secondo cui le operazioni di abbattimento erano riferibili a 10-15 giorni prima del sopralluogo eseguito il 02/05/2020, quindi in epoca successiva a quella in cui l'imputato aveva acquisito la disponibilità dell'area, ovverosia il 21/03/2020, data della promessa di vendita. Trattavasi, tuttavia, di una mera asserzione, svincolata da qualsiasi certezza, tanto che il ricorrente aveva presentato una Cila in data 25/03/2020 che non faceva alcun riferimento all'abbattimento di alberi, per cui doveva ritenersi che non vi fossero alberi da abbattere.

2.4. Con un quarto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 734 cod. pen., che configura un reato di danno e non di pericolo, per cui, dovendosi accertare il danno alla integrità della bellezza naturale, l'unico argomento motivazionale utilizzato dal Tribunale, vale a dire l'ampiezza dell'intervento, non era sufficiente, non spiegando l'incidenza dell'intervento in relazione al bene tutelato.

2.5. Con un quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen., poiché la particolare tenuità del fatto era stata esclusa dalla Corte di appello, in virtù della entità del disboscamento, senza considerare che il reato era di natura contravvenzionale, che mancava qualsiasi riferimento ad una abitudine della condotta, che la entità del danno non era stata in concreto motivata, che, infine, in ragione della limitata estensione dell'area, il fatto andava ricondotto alla previsione di cui all'art. 131-bis cod. pen.

3. È pervenuta memoria degli avv.ti Giuseppe Stellato e Raffaele Vanacore, difensori di fiducia del ricorrente, con la quale si insiste sull'accoglimento del ricorso, ribadendo come le valutazioni della Corte di appello in ordine alla violazione dell'art. 468, comma 4, e 507 cod. proc. pen. non fossero motivate, precisando come la testimonianza a confutazione avesse quale suo oggetto e limite proprio l'ambito della prova a carico contenuta nella lista contraria. Si ribadisce, inoltre, quanto al concetto di bosco, che il terreno in esame era un seminativo arborato e non erano state verificate la consistenza e la intensità delle essenze arboree su di esso insistenti. La difesa ribadisce ancora che il ripianamento del terreno fu successivo al taglio degli alberi, effettuato da soggetti diversi dal ricorrente, che aveva presentato la Cila proprio per risistemare quell'area dal altri disboscata. La difesa osserva, inoltre, il mancato accertamento del deturpamento del territorio ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 734 cod. pen. e ribadisce, infine, la sussistenza dei presupposti ai fini della applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.

DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso, articolato in più doglianze, è inammissibile.

1.1. Con la prima doglianza, il ricorrente si duole del fatto che, in sede di ammissione delle prove, il Tribunale non abbia ammesso la prova a confutazione in quella sede richiesta (specificamente l'esame del teste Ru.Gi., nominato consulente tecnico di parte), argomentando sulla intempestività, e che la sentenza impugnata, motivando sulla censura articolata sul punto nell'atto di appello, pur ritenendo che il ricorrente non fosse tenuto a rispettare i limiti temporali di cui all'art. 468, comma 1, cod. proc. pen., ha tuttavia erroneamente ritenuto non articolata la prova a confutazione richiesta.

La doglianza è inammissibile.

1.1.1. Innanzitutto, dalla lettura delle sentenze di merito non consta alcuna opposizione immediata alla ordinanza istruttoria pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere all'udienza del 15 novembre 2022 alla presenza delle parti, né il ricorrente ha dedotto alcunché in proposito, per cui, non essendo stata immediatamente dedotta dalla parte presenta, ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod. proc. pen., ogni eventuale nullità prodottasi in quella sede doveva intendersi sanata, valendo la stessa disciplina riguardante i provvedimenti di revoca di già disposte ammissioni di prove (Sez. 5, n. 15142 del 28/01/2026, P., non mass.).

1.1.2. La giurisprudenza ha poi chiarito che il termine perentorio per il deposito della lista testimoniale è stabilito, a pena di inammissibilità, soltanto per la prova diretta e non anche per la prova contraria (Sez. 1, n. 10395 del 04/03/2022, Rv. 282962; Sez. 5, n. 41662 del 14/04/2016, Rv. 267863; Sez. 5, n. 2815 del 12/11/2013, dep. 2014, Rv. 258878; Sez. 3, n. 15368 del 03/03/2010, Rv. 246613). Tuttavia, l'esercizio della facoltà in esame deve modularsi secondo adeguati criteri procedurali e formali. In particolare, "In tema di prova contraria, la parte che ne fa richiesta è tenuta a specificare i fatti oggetto della prova a carico che intende contrastare, nonché il nominativo dei testi adottati e le circostanze su cui deve vertere il loro esame, non essendo sufficiente un generico riferimento alle prove a discarico indicate nella lista

depositata" (Sez. 4, n. 35718 del 29/05/2024, Sotera, Rv. 286928).

Sez. 5, n. 55829 del 08/10/2018, Gemmiti, Rv. 274623, ha precisato sul punto, conformemente ad una pluralità di precedenti di legittimità, che anche la c.d. "prova contraria" deve, al pari di quella diretta, avere ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'imputazione e non può tradursi in un diritto incondizionato volto ad ottenere l'ammissione di una prova manifestamente superflua o vertente su fatti estranei a quelli contestati, essendo conseguentemente necessario che la parte faccia specifica richiesta di prova contraria sui fatti oggetto delle prove a carico, non bastando un generico riferimento alle prove a scarico indicate nella lista depositata.

L'ammissione della prova contraria, dunque, è soggetta alle condizioni preliminari di funzionalità istruttoria che sono in generale applicabili in relazione allo stato di avanzamento del giudizio e che, nella fase iniziale conseguente alla apertura del dibattimento, conducono alla esclusione nei casi di superfluità manifesta.

Ciò premesso, la Corte di appello ha precisato come la difesa si fosse limitata ad indicare il nominativo del consulente, senza alcuna specificazione dei capitoli di prova sui quali avrebbe dovuto vertere l'esame, ovvero senza precisare se l'escussione a prova contraria dovesse riguardare i medesimi fatti su cui erano chiamati a riferire i testi a prova diretta, parte di essi o altri, indicando quali, in sintonia con i richiamati insegnamenti di legittimità.

1.2. È altresì inammissibile la seconda censura articolata con il primo motivo di ricorso; con essa la difesa si duole del mancato accoglimento dell'istanza di audizione, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., del consulente Ru.Gi. e del teste Fa.Do.

È pacifico, infatti, che la mancata assunzione di una prova decisiva - quale motivo di impugnazione per cassazione - può essere dedotta solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l'ammissione a norma dell'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., sicché il motivo non potrà essere validamente invocato nel caso in cui il mezzo di prova sia stato sollecitato dalla parte attraverso l'invito al giudice di merito ad avvalersi dei poteri discrezionali di integrazione probatoria di cui all'art. 507 cod. proc. pen. e da questi sia stato ritenuto non necessario ai fini della decisione (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 884 del 22/11/2023, dep. 2024, Pasimeni, Rv. 285722; Sez. 5, n. 4672 del 24/11/2016, Fiaschetti, Rv. 269270; Sez. 2, n. 9763 del 06/02/2013, dep. 2014, Muraca, Rv. 254974).

Né rileva che il consulente fosse stato indicato quale prova a confutazione ai sensi dell'art. 468, comma 4, cod. proc. pen., dal momento che la richiesta di prova a scarico non era stata ammessa.

In ogni caso, l'argomentazione in base alla quale la difesa aveva illustrato la necessità dell'assunzione dei testi, vale a dire verificare se l'area in esame presentasse caratteristiche proprie di area boschiva, anziché di area infestata da vegetazione spontanea e se il ricorrente avesse la disponibilità concreta del fondo quando erano state eseguite le operazioni di taglio, era stata ritenuta, non illogicamente, priva di rilievo dalla Corte territoriale, che aveva negato la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, ritenendo esaustivo il compendio probatorio di primo grado.

La decisione si pone nel solco tracciato da un consolidato orientamento della Corte di legittimità, dove è costante l'affermazione di principio secondo la quale l'istituto della rinnovazione dibattimentale di cui all'articolo 603 cod. proc. pen. costituisce un'eccezione alla presunzione di completezza dell'istruzione dibattimentale di primo grado dipendente dal principio di oralità del giudizio di appello, cosicché si ritiene che ad esso possa farsi ricorso, su richiesta di parte o d'ufficio, solamente quando il giudice, nella sua discrezionalità, lo ritenga indispensabile ai fini del decidere non potendolo fare allo stato degli atti (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266820; Sez. 2, n. 3458 del 91/12/2005, dep. 2006, Di Gloria, Rv. 233391), sussistendo tale evenienza unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo ad inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228).

Si è ulteriormente osservato che per il carattere eccezionale dell'istituto è richiesta una motivazione specifica solo nel caso in cui il giudice disponga la rinnovazione, poiché in tal caso deve rendere conto del corretto uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, mentre in caso di rigetto è ammessa anche una motivazione implicita, ricavabile dalla stessa struttura argomentativa posta a sostegno della pronuncia di merito nella quale sia evidenziata la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 4, n. 1184 del 03/10/2018, dep. 2019, Motta, Rv. 275114; Sez. 3, n. 24294 del 25/06/2010, D.S.B., Rv. 247872; Sez. 4, n. 47095 del 02/12/2009, Sergio, Rv. 245996).

La motivazione della Corte di merito che ha disatteso l'istanza di rinnovo dell'istruttoria dibattimentale è dunque coerente con gli indirizzi di legittimità richiamati, né è affetta da vizi di manifesta illogicità, sicché è insindacabile in questa sede.

2. Il secondo motivo di ricorso, incentrato sulla erronea valutazione del concetto di bosco e sulla omessa motivazione in ordine ai periodi in cui l'area seminativa avrebbe assunto le caratteristiche di area boschiva, è infondato.

2.1. La Corte di appello ha correttamente richiamato la definizione di bosco di cui all'art. 3, comma 3, del D.Lgs. n. 34 del 3 aprile 1986, norma integrativa della legge penale di cui all'art. 181, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 42 del 2004, per aver sostituito l'abrogato art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001. Secondo il richiamato art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 34 del 1986 sono definite bosco "le superfici coperte da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo ed evoluzione, con estensione non inferiore ai 2.000 metri quadri, larghezza

media non inferiore a 20 metri e con copertura arborea forestale maggiore del 20 per cento", mentre il successivo art. 4 descrive le "aree assimilate a bosco".

La Corte territoriale ha poi richiamato la definizione di bosco di cui all'art. 14 legge reg. Campania n. 11 del 1996, secondo cui "sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico".

La giurisprudenza amministrativa ha affermato che, ai fini della sussistenza di un bosco soggetto a vincolo paesaggistico, occorre non solo la sussistenza di un preciso requisito dimensionale, secondo la definizione normativa richiamata (art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 34 del 2018), ma anche la sussistenza di un requisito naturalistico e paesaggistico, secondo la nozione sostanziale di bosco, dovendo trattarsi di un sistema vivente complesso, tendenzialmente permanente, tale da sviluppare un ecosistema in grado di autorigenerarsi, nonché costituire un elemento proprio e tendenzialmente stabile della forma del territorio, originariamente caratteristico del paesaggio (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 4 marzo 2019 n. 1462; nello stesso senso, più di recente, Cons. Stato, Sez. IV, 18 ottobre 2024, n. 8385). In altri termini, deve essere dotato di risorse tali da consentirne il rinnovamento spontaneo, caratteristica che la norma regionale richiamata contiene nell'ampio concetto di "densità piena", dove la "pienezza" della massa boschiva sta non solo a significare il livello di copertura del suolo, ma anche ad evocare la naturale capacità di rigenerazione o rinnovazione (Cons. Stato, sez. VI, 29 marzo 2013, n. 1851).

Alla luce di tali principi, la Corte territoriale ha sufficientemente motivato la sussistenza di un bosco meritevole della tutela di cui all'art. 142 D.Lgs. n. 42 del 2004, sottolineando come fosse stato accertato che la consistenza della formazione spontanea era pari a 8.000 mq e che la superficie arborea ricopriva l'intera superficie: questo secondo la raffigurazione dei luoghi risultante dai fotogrammi estratti da "Google Earth" alla data dell'ottobre 2019 e come anche desumibile dal cumulo di piante rinvenute sul suolo al momento dell'accertamento, occupanti uno spazio di circa 200 mq per un'altezza di tre metri. Inoltre, l'accertamento del progressivo aumento della vegetazione forestale boschiva, in assenza di interventi agricoli a partire quantomeno dal 2004, confermava trattarsi di un sistema in grado di autorigenerarsi.

2.2. Né può valere il riferimento che, in proposito, il ricorrente fa al travisamento della prova orale del teste di polizia giudiziaria che avrebbe riferito una diversa consistenza del cumulo di piante rimosse.

Questa Corte ha precisato che il travisamento della prova consiste non già nell'errata interpretazione della prova, ma nella palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dalla sua assunzione e quelli che il giudice di merito ne abbia tratto, compiendo un errore idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio e rendendo conseguentemente illogica la motivazione. E ciò in quanto al giudice di legittimità è consentito non già di accertare eventuali travisamenti del fatto - e dunque di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta dal giudice merito -, bensì solo di verificare che quest'ultimo non abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale: in tale ultimo caso, infatti, non si tratta per l'appunto di reinterpretare gli elementi di prova valutati nel merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano e facessero dunque effettivamente parte dell'orizzonte cognitivo di quel giudice (Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948; Sez. 5, n. 9338 del 12/12/2012, Rv. 255087; Sez. 3, n. 39729 del 18/06/2009, Rv. 244623; Sez. 5, n. 39048 del 25/09/2007, Rv. 238215).

Nel caso in esame, contrariamente a quanto rappresentato in ricorso, il dato riportato in sentenza è tratto dal verbale di operazioni compiute il 2 maggio 2020, che non risulta oggetto di contestazione, per cui il ricorrente, lungi dal proporre difformità tra il contenuto della prova e il risultato di questa dato in sentenza, attraverso la diversa lettura delle prove assunte nel giudizio di primo grado, mira a sollecitare il sindacato del giudice di legittimità sul compendio probatorio, sindacato che è precluso in presenza di una motivazione adeguata e congrua.

3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato, perché generico e versato in fatto, con il quale si reitera una questione già posta al giudice di secondo grado ed affrontata in termini precisi e concludenti dalla Corte territoriale, per cui sotto questo profilo è aspecifico, non confrontandosi con la trama argomentativa del provvedimento impugnato. In particolare, la Corte di appello ha precisato che il ricorrente era entrato in possesso del fondo a far data dal 21/03/2020, data di stipula della promessa di vendita, e, quattro giorni dopo, aveva presentato una CILA al Comune competente per l'esecuzione di lavori da completare entro l'11/04/2020, mentre l'intervento di disboscamento era stato accertato con sopralluogo del 02/05/2020, a seguito del quale gli accertatori avevano fatto risalire l'intervento al massimo a dieci/quindici giorni prima della loro ispezione, essendo ancora visibili sul terreno le tracce dei mezzi pesanti utilizzati per l'estirpazione ed essendo ancora provvisti delle fogli gli alberi estirpati e collocati lungo il confine.

In definitiva, in quanto sorretta da considerazioni coerenti con le acquisizioni probatorie e scevre da aspetti di irrazionalità, la valutazione compiuta dalla Corte di appello non presta il fianco alle censure difensive, che si articolano, peraltro, in termini non adeguatamente specifici, nella sostanziale proposta di una lettura alternativa del materiale istruttorio, operazione non consentita in questa sede, dovendosi ribadire che, in tema di giudizio di cassazione, a fronte di un apparato argomentativo privo di profili di irrazionalità, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto

posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482).

4. Il quarto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Il reato di distruzione e deturpamento di bellezze naturali previsto dall'art. 734 cod. pen. tutela l'interesse della comunità alla conservazione e al godimento del patrimonio estetico costituito dall'armonica fusione di forme e colori assunta dalla natura in particolari località; con la conseguenza che, per integrare l'alterazione delle bellezze naturali dei luoghi, è sufficiente la modifica totale o parziale delle visioni panoramiche ed estetiche offerte dalla natura, tanto da turbarne sensibilmente il godimento estetico (Sez. 3, n. 29508 del 04/04/2019, Schettino, Rv. 276359).

Fatte queste premesse, diversamente da quanto rappresentato in ricorso, va precisato che, nel caso di specie, l'intervento di disboscamento, per la sua ampiezza, come diffusamente descritta nella parte motiva della sentenza impugnata, è stato ritenuto di per sé fonte di danneggiamento e di alterazione della bellezza naturale protetta: si tratta di valutazione di fatto riservata al giudice del merito (cfr. Sez.3, n. 44012 del 24/09/2015, Buccarello, Rv. 265060), certamente non censurabile nella presente sede di legittimità a fronte di una coerente e congrua motivazione espressa dai giudici di appello, per cui la censura risulta inammissibile.

5. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Ed invero, diversamente da quanto opinato in ricorso, la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata esclusa dalla Corte territoriale, come già dal giudice di primo grado, per la ritenuta non particolare tenuità dell'offesa, "in ragione della entità del disboscamento", riguardante un'area di estensione pari a circa 8.000 mq, dopo aver fatto immediatamente prima riferimento al disvalore non indifferente della condotta posta in essere, tra l'altro in spregio delle bellezze naturali ed in zona vincolata. Si tratta di valutazione di merito argomentata con motivazione non manifestamente illogica e quindi non ulteriormente sindacabile in questa sede, in linea con gli indirizzi interpretativi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo i quali la non punibilità per particolare tenuità del fatto riguarda soltanto quei comportamenti (non abituali) che, sebbene non inoffensivi, in presenza dei presupposti normativamente indicati, risultino di così modesto rilievo da non ritenersi meritevoli di ulteriore considerazione in sede penale.

6. In conclusione, stante la infondatezza delle doglianze formulate, il ricorso proposto nell'interesse del ricorrente deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente medesimo, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

(Omissis)